

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA PER COMUNI A FABBISOGNO ELEVATO E A FABBISOGNO ACUTO NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Direzione Tecnica Unitaria –Progetti di Sviluppo Territoriale, in data 11 gennaio 2008;
- Richiamato L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la Casa per i Comuni a fabbisogno elevato ed acuto nel Comune di Sesto San Giovanni, sottoscritto in data 20 gennaio 2006;
- Vista la D.G.R. 21 novembre 2007, n. VIII/5908 "Determinazioni in ordine all'attuazione Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007 – 2009" ;
- Vista la D.G.R. 19 dicembre 2007, n. VIII/6246 "Schemi di Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale e degli interventi finanziabili in attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007 – 2009";
- Visto l'Atto integrativo all'Accordo quadro di Sviluppo Territoriale per la casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto nel Comune di Sesto San Giovanni, allegato come parte integrante della presente;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione allegata come parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'Atto integrativo all'Accordo quadro di Sviluppo Territoriale per la casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto nel Comune di Sesto San Giovanni, allegato come parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

La Regione Lombardia ha approvato, con Deliberazione di Giunta n.VII/20913 in data 16 febbraio 2005, il riparto preliminare delle risorse disponibili per l'attuazione di specifici Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale per la Casa (AQST), rivolti a Comuni classificati a fabbisogno elevato ed acuto; ha inoltre approvato i criteri per la predisposizione delle proposte da rendere oggetto dei citati accordi quadro.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di predisporre la proposta di AQST approvata con Deliberazione di G. C. n. 269 in data 25 ottobre 2005 e integrata con Deliberazione di G. C. n. 300 in data 29 novembre 2005.

Successivamente, in data 20 gennaio 2006, è stato sottoscritto l'AQST per il Comune di Sesto San Giovanni.

Il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2007 – 2009 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/272 del 5 dicembre 2006 ha previsto il finanziamento di una misura di intervento denominata "Strumenti: dai nuovi bandi ai meccanismi negoziali. Gli Accordi quadro di sviluppo territoriale per la casa" e la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. VIII/4448 del 28 marzo 2007, in attuazione di tale misura, la predisposizione di un Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007 – 2009.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso di ricognizione di cui sopra è stata redatta una proposta di interventi incrementali nel Comune di Sesto San Giovanni, trasmessa in Regione nel mese di giugno 2007 e successivamente integrata nel mese di agosto 2007; la Regione, a seguito di istruttoria, ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento di realizzazione di nuovi alloggi in via Mazzini (Triakis), inserendo lo stesso nell'elenco allegato alla Deliberazione di Giunta n. VIII/005908 del 21 novembre 2007 avente per oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009".

Per dare corso agli interventi ammessi a finanziamento è necessario procedere alla approvazione ed alla successiva sottoscrizione dell'"Atto integrativo all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la Casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto nel Comune di Sesto San Giovanni", predisposto dalla Regione.

Pertanto, in relazione a quanto premesso, si invita la Giunta a:

- 1) approvare l'Atto integrativo all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto nel Comune di Sesto San Giovanni, allegato alla presente.

Sesto San Giovanni, 11 gennaio 2008

Il Direttore Coordinatore
(Arch. Fulvia Delfino)

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA PER COMUNI A FABBISOGNO ELEVATO E A FABBISOGNO ACUTO NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

TRA

- La Regione Lombardia, con sede in Milano, Via Fabio Filzi, 22, qui rappresentata dall'Assessore alla Casa e opere pubbliche, Mario Scotti
- Il Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza Resistenza, 20, qui rappresentato da _____.

PREMESSO CHE

- Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP nel seguito) 2007-2009 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 5 dicembre 2006, n. VIII/272 prevede una misura di intervento denominata "Strumenti: dai nuovi bandi ai meccanismi negoziali. Gli Accordi quadro di sviluppo territoriale per la casa (AQST nel seguito)" cui viene riservata al capitolo "Risorse disponibili per il triennio 2007-2009" una dotazione di € 163.000.000;
- con deliberazione di Giunta regionale n.. VIII/4448 del 28 marzo 2007, in attuazione di tale misura, sono stati approvati i Criteri per la predisposizione di un avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009" ed inoltre le procedure successive alla valutazione delle proposte, in cui si prevedeva che, una volta effettuata la valutazione di compatibilità delle proposte ricevute, Regione Lombardia a fronte delle risorse disponibili e a seguito di deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della ricognizione effettuata, avvii con ciascun proponente ed i relativi Comuni competenti per territorio, una fase di negoziazione delle proposte al fine di redigere i contenuti di ciascun AQST e le somme da allocarvi;
- con decreto dirigenziale n. 3961 del 18 aprile 2007, integrato dal decreto dirigenziale n. 4050 del 20 aprile 2007 è stato emanato l'Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009;
- con delibera 5908 del 21 novembre 2007 sono stati approvati gli esiti della ricognizione effettuata, approvato l'elenco degli interventi ammissibili ai sensi dell'Avviso di ricognizione, approvati gli elementi prioritari di negoziazione al fine di allocare le risorse ai singoli interventi nell'ambito degli AQST, ed è stato dato mandato all'Assessore alla Casa e opere pubbliche Mario Scotti di avviare con i Comuni e le ALER interessate i tavoli di negoziazione per la determinazione delle risorse da allocare ai singoli interventi nell'ambito degli AQST e di procedere con la definizione degli stessi.

Articolo 1 - Finalità e ambito dell'Accordo

1. Il presente atto integrativo all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la Casa per il Comune, a fabbisogno abitativo elevato/acuto di Sesto San Giovanni è finalizzato ad attuare un programma per l'attuazione in tempi definiti di interventi di realizzazione di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed a canone moderato e locazione temporanea.
2. Il presente Accordo costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche nel settore e può essere integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento

1. L'ambito territoriale di riferimento del presente Accordo è il territorio del Comune di Sesto San Giovanni;
2. I soggetti sottoscrittori del presente all'Accordo di Sviluppo Territoriale per la Casa per il Comune a fabbisogno abitativo acuto di Sesto San Giovanni sono:
 - Soggetti promotori:
 - Regione Lombardia – Direzione Generale Casa ed opere pubbliche;
 - Comune di Sesto San Giovanni.

Articolo 3 - Misure e tipologie di intervento

1. Il presente Atto integrativo all'AQST prevede la realizzazione di una serie coordinata di interventi, secondo le scadenze temporali di seguito definite, volti a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in risposta al fabbisogno specifico effettivamente rilevato e/o stimato nel territorio del Comune proponente, relativamente al periodo di attuazione dell'Accordo.
2. Oggetto del presente Accordo è l'attuazione di interventi previsti secondo le seguenti misure:
 - a) Locazione a Canone Sociale;
 - b) Locazione a Canone Moderato.
- 3). Gli interventi previsti dal presente Accordo ed ammessi a cofinanziamento regionale a seguito dell'Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009 sono descritti nella seguente tabella:

proponente	attuatore	comune	intervento	tipologia interv.	canone	n. alloggi
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI	REALIZZAZIONE 10 ALLOGGI IN VIA MAZZINI (TRIAKIS)	NC	CS	10

- 4). Costituiscono inoltre parte integrante del presente Accordo, in merito gli interventi di cui al comma 3):
 - a) l'individuazione degli interventi corredata da uno studio di fattibilità degli stessi, l'individuazione delle aree e/o degli immobili oggetto degli interventi le modalità previste per l'attuazione degli interventi e i cronogrammi di realizzazione degli stessi, il piano finanziario con l'indicazione dell'entità e della provenienza delle risorse necessarie,
 - b) la scheda inerente dati e caratteristiche generali della proposta, allegato A alla proposta;
 - c) il quadro delle risorse necessarie per l'attuazione della proposta, allegato B alla proposta;
 - d) il cronogramma delle tempistiche di realizzazione degli interventi, allegato C alla proposta;
 - e) le schede di calcolo del cofinanziamento per i singoli interventi, allegato D alla proposta;
 - f) l'andamento previsionale della spesa, allegato E alla proposta.
5. Le modalità di attuazione degli interventi compresi nel presente atto integrativo all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la Casa sono le seguenti:
 - a) realizzazione o acquisto e gestione diretta.
 - b) concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento a favore di un soggetto concessionario individuato secondo le forme di legge;
 - c) avvalimento dell'ALER territorialmente competente, per le operazioni di realizzazione e/o gestione degli immobili oggetto dell'intervento;
 - d) convenzionamento con soggetti pubblici e/o privati anche non istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, finalizzato a promuovere il loro coinvolgimento nella definizione di iniziative, che, attraverso l'apporto di aree, immobili e/o risorse detenute dai soggetti stessi sia in

regime di proprietà sia in regime di possesso, conducano all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 4 - Copertura finanziaria dell'Accordo

1. I cofinanziamenti regionali attribuiti dal presente Accordo per la realizzazione degli interventi degli interventi all'Art. 3 comma 3, ammontano a Euro 934.477,00 per l'introduzione alle finalità dell'Edilizia residenziale pubblica di 10 alloggi.
2. gli oneri finanziari di Regione Lombardia di cui al paragrafo precedente, trovano copertura a valere sui fondi di cui alla d.c.r. 5 dicembre 2006 di approvazione del PRERP 2007-2009 al capitolo "risorse disponibili per il triennio 2007-2009" nel quale si allocano complessivamente nel triennio € 163.000.000,00 per la misura "AQST", nonché ulteriori € 17.840.718,29, di cui € 14.522.173,63 sul capitolo di bilancio regionale 5.3.2.3.393.5811 ed € 3.318.544,66 sul cap. 5.3.3.3.395.3642;
3. Gli interventi previsti all'Art. 3 comma 3, impegnano nel loro complesso risorse economiche pari a euro 945.156,00. La loro provenienza ed entità è illustrata nella tabella seguente:

CATEGORIA DI SOGGETTO COFINANZIATORE	SOGGETTO COFINANZIATORE	IMPORTO COFINANZIAMENTO
REGIONE	REGIONE LOMBARDIA	934.477,00
COMUNE	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	10.679,00
TOTALE		945.156,00

Articolo 5 - Pianificazione degli Interventi

1. Gli interventi e i relativi finanziamenti messi a disposizione dal presente atto integrativo all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale sono riportati nella seguente tabella:

Comune	Intervento	costo complessivo	Finanziamento	
			regionale	comunale
SESTO SAN GIOVANNI	REALIZZAZIONE 10 ALLOGGI IN VIA MAZZINI (TRIAKIS)	945.156,00	934.477,00	10.679,00

Articolo 6 - Attuazione e monitoraggio dell'Accordo

1. Nel caso di cofinanziamento relativo ad interventi di acquisto di fabbricati o porzioni di essi, il proponente, a seguito dell'avvenuto acquisto è tenuto a presentare:
 - a) atto di acquisto;
 - b) aggiornamento della scheda di calcolo del cofinanziamento per l' intervento, di cui all'allegato D;
 - c) relazione di monitoraggio relativa all'intervento aggiornata alla data di presentazione della documentazione di cui sopra;
2. Nei caso di intervento con opere edilizie il soggetto proponente del programma di intervento deve redigere ed approvare il progetto definitivo dell'intervento ammesso a finanziamento entro la data precisata nel cronogramma di cui all'art 3 comma 4 lettera d);

3. A seguito dell'avvenuto adempimento di quanto previsto al paragrafo precedente, entro trenta giorni dal termine in esso fissato, il responsabile territoriale dell'Accordo di cui all'Art. 11 trasmette a Regione Lombardia in un'unica soluzione, i seguenti documenti:
 - a) delibere di approvazione dei progetti definitivi relative all'intervento, e relativi progetti allegati;
 - b) aggiornamento delle schede di cui all'art 3 comma 4 lettere e) ed f) relative a modelli di calcolo dell'entità del cofinanziamento e andamento previsionale della spesa su base semestrale;
 - c) quadri economici del singolo intervento;
4. Il mancato adempimento di quanto richiamato al comma precedente comporta la decadenza del cofinanziamento, previa attivazione, da parte del responsabile dell'Accordo di cui all'Art. 10, delle procedure di cui all'articolo 12.
5. La trasmissione documentale di cui al comma 3 lettere b) e c) va integrata con l'aggiornamento della *scheda informatica identificativa dell'Accordo*.
6. Il proponente dovrà verificare e attestare che, per ogni alloggio, la superficie utile effettivamente realizzata e/o acquistata, sia almeno pari a quella riconoscibile corrispondente stabilita nell'allegato A dell'Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 3961 del 18 aprile 2007. Il venir meno di tale condizione determina automaticamente la decadenza del cofinanziamento per gli alloggi non conformi;
7. Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione dell'Accordo, si verifichi l'esigenza di modificare l'elenco degli interventi previsti, il Responsabile territoriale dell'Accordo dovrà sottoporre al Responsabile dell'Accordo motivata proposta che consenta comunque il raggiungimento dei risultati previsti dall'Accordo.

Il Responsabile dell'Accordo, decide circa l'accettazione delle modifiche proposte in relazione alla coerenza tra le stesse ed i contenuti dell'Accordo.
8. Sulla base degli atti prodotti dal responsabile territoriale dell'Accordo ed a completamento della fase di progettazione definitiva degli interventi, il responsabile dell'Accordo ridetermina, verificata la coerenza dei progetti definitivi di ciascun Accordo con la corrispondente proposta, agli atti, l'entità del cofinanziamento da erogare per ciascuna intervento costituente l'Accordo.
9. Il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo è attuato con cadenza semestrale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre. Entro trenta giorni dai termini indicati, il responsabile territoriale dell'Accordo trasmette a Regione Lombardia una *scheda di rendicontazione*, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, a seguito di emissione di certificati di pagamento relativi ai periodi 1 gennaio – 30 giugno ovvero 1 luglio – 31 dicembre, a liquidazione sia di lavori sia di oneri accessori con riferimento a ciascun intervento. Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono quelle riportate dettagliate nel quadro economico, prodotto in occasione dell'approvazione del progetto definitivo. A tale adempimento è subordinata l'erogazione delle rate di cofinanziamento.
10. Qualora nel semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un intervento, l'aggiornamento della *scheda di rendicontazione* deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi degli interventi; in tal caso alla *scheda di rendicontazione* deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. A tale adempimento è subordinata l'erogazione della rata di saldo relativa all'intervento considerato, fatti salvi gli adempimenti di cui ai successivi due commi.
11. A conclusione di tutti gli interventi costituenti l'Accordo, il responsabile territoriale dell'Accordo presenta una relazione in merito all'avvenuto raggiungimento dei risultati previsti.
12. A seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 10, il responsabile dell'Accordo:
 - a) determina l'importo definitivo del cofinanziamento relativo all'intervento collaudato;
 - b) liquida la rata di saldo, se dovuta.

Articolo 7 - Erogazione dei cofinanziamenti

1. Entro novanta giorni dall'avvenuta trasmissione da parte del responsabile territoriale dell'Accordo del verbale di inizio lavori, Regione Lombardia eroga la "Prima rata di Anticipazione" pari al 10% delle

somme di cofinanziamento destinate all'intervento per cui è stata consegnata la documentazione; tale anticipazione sarà detratta dalle successive erogazioni semestrali;

2. Regione Lombardia eroga le successive quote di cofinanziamento relativo all'attuazione delle opere contenute nel Accordo:
 - a) entro sessanta giorni dall'avvenuto adempimento di quanto previsto all'Art. precedente comma 1;
 - b) entro sessanta giorni dall'avvenuto adempimento di quanto previsto all'Art. precedente comma 9;
 - c) entro novanta giorni dall'avvenuto adempimento di quanto previsto all'Art. precedente comma 10;
3. Per ciascun intervento la rata di cofinanziamento da erogare è determinata sulla base dell'importo risultante dall'andamento previsionale della spesa, previsto dal documento di cui al precedente articolo all'art 3 comma 4 lettera f) relativo al semestre successivo alla data di monitoraggio. Tale importo deve essere rettificato, tenendo conto dell'andamento effettivo della spesa, rendicontato nell'aggiornamento della scheda di rendicontazione e riferito al semestre precedente.
4. L'entità delle rate di cofinanziamento relative a ciascun intervento è pari all'importo, determinato come descritto al precedente comma 3; Regione Lombardia procede ad erogare le rate di cofinanziamento maturate fino al raggiungimento di un importo pari all'80% di quello corrispondente, determinato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.
5. La rata di cofinanziamento a saldo è erogata, se dovuta, a seguito dell'avvenuto adempimento di quanto previsto all'art. precedente commi 10 e 12. La rata di saldo relativa all'ultimo intervento oggetto di cofinanziamento pervenuto a collaudo è erogata a seguito della rendicontazione di cui all'art. precedente comma 11.
6. Il cofinanziamento relativo ad ogni intervento, rideterminato come previsto all'Art. precedente comma 12, sarà erogato per intero a condizione che non risulti maggiore dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in sede di collaudo.
7. Nel caso in cui il cofinanziamento, rideterminato a seguito delle verifiche di cui all'art. precedente comma 12, risulti maggiore dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in sede di collaudo, la somma complessivamente erogata coprirà integralmente i costi stessi.
8. Il verificarsi di inerzie, ritardi e inadempienze determina la sospensione dell'erogazione delle rate di cofinanziamento, secondo quanto specificato all'art. 12 comma 5. Il verificarsi di questa fattispecie determina, la sospensione dell'erogazione del cofinanziamento e la verifica della programmazione.
9. Il trasferimento del cofinanziamento erogato, o di quote di esso, al soggetto attuatore di ogni singolo intervento è disposto, per conto del soggetto proponente, dal responsabile territoriale dell'Accordo, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale e regionale in materia di opere pubbliche e dalle eventuali convenzioni sottoscritte con il soggetto attuatore. Nel caso in cui l'attuatore degli interventi sia l'ALER il cofinanziamento sarà trasferito direttamente da Regione Lombardia.
10. Nel caso in cui l'attuatore degli interventi a canone moderato e locazione temporanea sia l'ALER competente per territorio o un soggetto privato, condizione per l'ammissione al cofinanziamento è l'accettazione da parte del medesimo soggetto attuatore della redazione di un bilancio ad hoc per l'iniziativa teso a verificare eventuali sovracompensozioni derivanti dalla quota di cofinanziamento pubblico. Ogni somma in sovracompensozione eventualmente accertata dovrà essere restituita a cura del soggetto attuatore in forma attualizzata a Regione Lombardia, previa sottoscrizione di apposita convenzione con Regione Lombardia e Comune interessato;

Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Nello svolgimento dell'attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a) rispettare gli obiettivi ed i tempi dichiarati nell'Accordo;
- b) utilizzare forme di tempestiva collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo o agli accordi previsti dalla vigente normativa;
- c) attivare ed utilizzare in tempi rapidi, le risorse finanziarie individuate nell'Accordo necessarie per la realizzazione degli interventi;
- d) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti e delle iniziative assunte dal responsabile dell'attuazione dell'Accordo, assicurando comunque ogni possibile azione per il rispetto dei tempi programmati o assegnati;
- e) adottare, se necessario, su proposta del Responsabile dell'Accordo, gli aggiornamenti dell'Accordo, mediante sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi;

Articolo 9 - Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento dell'Accordo è composto dall'Assessore alla Casa ed Opere Pubbliche, che lo presiede, e dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori.
2. Al comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
 - b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo, suggerendo agli enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - c) approvare le rimodulazioni di cui all'art. 14 comma 1;
 - d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo;
 - e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo;
 - f) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
 - g) proporre e adottare le misure individuate dal Responsabile dell'Accordo o le altre che ritenesse più opportune, per risolvere le controversie, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nell'Accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.

Articolo 10 - Responsabile dell' Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, Regione Lombardia individua quale responsabile dell'attuazione dell'Accordo Franco Finato, in rappresentanza della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.
2. Il responsabile dell'Accordo, avvalendosi della Segreteria tecnica da costituirsi in seno al Comitato di Coordinamento, ha il compito di:
 - a) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - b) promuovere, di concerto con i responsabili territoriali dell'Accordo, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo e dai soggetti attuatori;
 - c) assicurare l'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7, ai fini dell'erogazione dei cofinanziamenti;
 - d) procedere in ogni caso alla puntuale verifica della programmazione e dell'avanzamento degli interventi, che risultino in ritardo, rispetto alle previsioni del cronogramma di cui all'art. 3 comma 4, lett. d);
 - e) adottare le procedure di cui all'art. 12, in caso di ritardo, inerzia o inadempienze;

- f) proporre al Comitato di Coordinamento le eventuali rimodulazioni di cui all'art. 14 comma 2 dell'Accordo;
- g) comunicare al Comitato di Coordinamento le eventuali rimodulazioni di cui all'art. 14 comma 3 dell'Accordo;

Articolo 11 - Responsabili territoriali dell'Accordo

1. Ai fini della realizzazione e del monitoraggio di tutte le fasi di attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, il Comune di Sesto San Giovanni individua il proprio responsabile territoriale dell'Accordo, con i seguenti compiti relativamente agli interventi di propria competenza:
 - a) assicurare la completa realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie contenute nell'Accordo;
 - b) monitorare costantemente l'attuazione di ciascun intervento compreso nell'Accordo, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti;
 - c) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti che hanno aderito all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento;
 - d) segnalare tempestivamente al responsabile dell'Accordo gli eventuali ostacoli tecnico-amministrativi, che ritardino o impediscano l'attuazione dell'Accordo o di parti di esso;
 - e) assicurare al responsabile dell'Accordo il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale, fisico degli interventi, mediante una relazione semestrale di monitoraggio concernente lo stato di avanzamento degli interventi e dei lavori e la valutazione di andamento periodico, riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri e la trasmissione della *scheda di rendicontazione* di cui all'art 6 comma 9;
2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 lettera e) costituisce presupposto delle erogazioni delle risorse finanziarie previste.

Articolo 12- Inerzia, inottemperanza, revoca e responsabilità

1. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione stabiliti per ciascun intervento sono da rispettarsi a pena di decadenza del beneficio finanziario concesso.
2. Per ciascun intervento può essere disposta proroga, su richiesta del beneficiario, entro i termini di cui al comma precedente, per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giorni, solo per motivi non dipendenti dalla sua volontà. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5.
3. In caso di decadenza, la pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal Responsabile dell'accordo. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione;
4. Per tutti gli interventi previsti dal presente accordo saranno applicate penali nel caso di superamento dei tempi previsti per la fine lavori nel cronogramma di intervento di cui all'art. 3 comma 4, lett. d) con la diminuzione del cofinanziamento regionale secondo le seguenti misure percentuali:
 - a) da 91 a 120 giorni di ritardo, diminuzione del 0,3 %;
 - b) da 121 a 150 giorni di ritardo, diminuzione del 0,6 %;
 - c) da 151 a 240 giorni di ritardo, diminuzione del 1,0 %;
 - d) oltre 240 giorni di ritardo, diminuzione del 2,0 %.

5. Non saranno applicate le penali di cui al comma precedente nei seguenti casi:
 - a) proroghe concesse ai sensi del comma 2;
 - b) Risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa appaltatrice per reati accertati (Art. 135 D.Lgs. 163/2006);
 - c) Risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa appaltatrice per grave inadempimento, grave irregolarità, e grave ritardo (Art. 136 D.Lgs. 163/2006);
 - d) Risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa appaltatrice per inadempimento dei contratti di cottimo (Art. 137 D.Lgs. 163/2006);
 - e) Fallimento dell'impresa appaltatrice;
 - f) Cause di forza maggiore (danni al cantiere ed alle opere in fase di realizzazione dovuti ad accertate avverse condizioni atmosferiche);
6. Per ogni intervento costituente l'Accordo, costituisce ritardo, rispetto a quanto indicato nel precedente comma 1, il verificarsi per due semestri anche non consecutivi il mancato raggiungimento dell'avanzamento previsto, rilevato in occasione del monitoraggio semestrale. Il mancato raggiungimento dell'avanzamento previsto è rilevabile dalla scheda di rendicontazione semestrale dell'Accordo come differenza tra avanzamento effettivo della spesa ed avanzamento previsto dal documento previsionale di spesa su base semestrale di cui all'Art. 3 comma 4 lett. f).
7. Il responsabile dell'Accordo, rilevate le situazioni di cui al comma precedente, sospende l'erogazione della rata di cofinanziamento, richiesta con la scheda di rendicontazione dell'Accordo, secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 8 e attiva quanto previsto al comma 2 previa richiesta formale del beneficiario dell'intervento.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie per i danni arrecati, nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ed il risarcimento dei danni subiti.
9. Nel caso in cui l'inadempienza di una o di più soggetti partecipanti all'Accordo comprometta in tutto o in parte l'attuazione dell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute per studi, progetti e attività inerenti l'Accordo medesimo.

Articolo 13 - Procedimenti di conciliazione e arbitrali

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione dell'Accordo, che non venga definita bonariamente dal Comitato di Coordinamento, spetterà alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'articolo 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.
Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.
3. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre la controversia, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'intesa raggiunta.
4. Le controversie, che non hanno trovato soluzione attraverso il procedimento di conciliazione, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 comma 5 della legge n. 241/1990.

Articolo 14 - Rimodulazione dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo.

2. Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive dell'Accordo, la stessa viene approvata dal Comitato di Coordinamento.
3. Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione del singolo intervento compreso nell'Accordo, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dal Responsabile dell'Accordo che ne dà comunicazione al Comitato di Coordinamento.

Articolo 15 - Disposizioni generali e finali

1. L'Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato di Coordinamento, possono aderire all'Accordo eventuali soggetti privati la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo stesso. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. L'Accordo è vigente fino al completamento degli interventi in esso contenuti.

Milano,

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA:

L'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche,
Mario Scotti

Per il Comune di Sesto San Giovanni
Il Sindaco _____
